

STATUTO DELLA CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE GALLURA

**Approvato dall'Assemblea Territoriale
del 05/06/2021**



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Territoriale della Gallura.

La CNA Associazione Territoriale della Gallura con sede in Olbia , di seguito CNA Gallura, è un'associazione volontaria e senza fini di lucro.

ART. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1. Scopi della CNA Gallura sono:

- a. la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello territoriale;
- b. la stipula di accordi e contratti collettivi territoriali di lavoro.

2. In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Gallura svolge le seguenti attività:

- a. organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo nazionale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b. promuove la prestazione, anche diretta, e/o fornisce dei servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, ai professionisti e soci sostenitori, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di formazione, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c. promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani, e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del Patronato EPASA, ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152.

- d. assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali della FONDAZIONE ECIPA Ente Confederale di Istruzione Professionale per L'Artigianato e le Piccole Imprese, della sua articolazione regionale Ecipa Sardegna e/o di altre agenzie formative accreditate e non, e/o soggetti ritenuti idonei a tale scopo;
- e. attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
- f. assume iniziative dirette alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
- g. costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
- h. svolge se necessaria attività editoriale anche dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
- i. individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- j. esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- k. tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 – La CNA Gallura

1. La CNA Gallura costituisce il sistema territoriale ed unitario di rappresentanza, delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati, così come definito dallo Statuto nazionale e regionale della CNA.
2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA - Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, questi, insieme ai Mestieri aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni CNA, CNA Professioni e CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

Dello stesso fanno parte gli Enti Confederali come EPASA-ITACO Cittadini e Imprese e Fondazione ECIPA, nonché le strutture possedute o partecipate, gli enti e le società di propria emanazione quali CAF CNA S.r.l., CNA Gruppo Servizi Nazionale S.r.l. a socio unico, CNA Immobiliare S.r.l., CNA Impresa Sensibile ONLUS, progetto CNA World, ciascuno mantenendo una propria responsabilità ed autonomia giuridica, finanziaria, patrimoniale ed economica.

3. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto ad avvalersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA, ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dalle delibere dell'Assemblea Nazionale.
4. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica, ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.
5. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
6. la Direzione Territoriale , può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:
 - a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
 - b. l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;
 - c. l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA all'associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente. I rapporti di partenariato e di aggregazione di livello territoriale possono essere decisi dalla Direzione della CNA Territoriale, per quanto attiene ai rispettivi ambiti territoriali, previa comunicazione alla Direzione Regionale e Presidenza Nazionale CNA.
7. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.
8. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
9. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali,

la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

ART. 4 - Obiettivi del sistema CNA Gallura

1. Il sistema CNA Gallura opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA Gallura collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero territorio, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
2. Il sistema CNA Gallura opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.
3. Il sistema CNA Gallura è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. Il sistema CNA Gallura opera per la crescita armonica dell'intero territorio e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il sistema CNA Gallura si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza Territoriale e della Direzione Territoriale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento regionale e territoriale attuativo del presente statuto.
6. Il sistema CNA Gallura è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il sistema CNA Gallura nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
 - a. la rappresentanza e tutela degli interessi;
 - b. la promozione economica delle imprese;
 - c. la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.
8. Il sistema CNA Gallura garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il sistema CNA Gallura definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di

erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

10. Il sistema CNA Gallura concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e del territorio, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 5 – Il sistema CNA

1. La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.
2. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:
 - a. I Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
 - b. CNA Professioni;
 - c. la CNA Pensionati;
 - d. i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA Nazionale.

In Sardegna le articolazioni del Sistema, richiamate ai punti a), b), c) e d), sono costituite e organizzate sul solo livello regionale con apposita delibera della Direzione regionale.

3. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, si riconoscono completamente, come disciplinato dall'articolo 8, negli impegni, nei principi, nei valori e negli obblighi stabiliti e codificati dai seguenti documenti:
 - a. Statuto Nazionale di CNA,
 - b. Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale di CNA,
 - c. Codice Etico della CNA,
 - d. Regolamento uso del Marchio CNA,
 - e. Regolamento attività di CNA Audit,
 - f. CNA Social Media Policy
4. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, riconoscono ed operano per valorizzare lo sviluppo della formazione e delle competenze, come individuato nel Regolamento Attuativo dello Statuto.

A) Le CNA Territoriali (unità di primo livello).

1. Le CNA Territoriali, così come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale sono il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la sede della loro impresa nel rispettivo territorio. Esse comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le Associazioni CNA medesime, unità di primo livello, si articolano.
2. Nelle CNA Territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della

Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

3. Le CNA Territoriali operano e collaborano per l'organizzazione dei mestieri e delle rispettive Unioni, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, da organizzarsi sul solo livello regionale, secondo appositi deliberati della Direzione Regionale CNA che stabilisce l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema, e in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni di Mestieri, mettendo a disposizione personale qualificato.
4. Le CNA Territoriali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea territoriale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA. I mestieri che compongono le Unioni Regionali, o le Unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea Regionale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa in base alle regole dei rispettivi statuti.
5. CNA Nazionale e CNA Regionale, all'interno di un processo di valorizzazione delle esperienze, al fine di migliorare la rappresentanza ed i servizi forniti alle imprese associate, favorisce e supporta processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra unità territoriali declinate nel piano strategico confederale, come indicato nel regolamento attuativo dello statuto.
6. La CNA territoriale o altra unità di primo livello:
 - a. rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di loro competenza;
 - b. rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
 - c. garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri delle relative Unioni Territoriali, siano rappresentati negli organi dell'associazione;
 - d. stipula, con il concorso delle Unioni e/o i Mestieri di livello regionale, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;
 - e. individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.
 - f. attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
 - g. definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato ed efficiente dell'organizzazione;
 - h. stabilisce direttamente, tenuto anche conto degli indirizzi al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell'ambito dell'associazione;

- i. detiene il potere esclusivo nell'ambito del territorio di riferimento di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
 - j. rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali;
 - k. le CNA Territoriali interessate costituiscono un comitato di rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune, con il supporto e il coordinamento di CNA Regionale.
7. Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali, di concerto con CNA Regionale, possono proporre, e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.
 8. La CNA Territoriale individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA.
 9. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.
 10. La Direzione della CNA Nazionale, valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Territoriali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art. 8 e ne delibera l'accettazione.

B) Le CNA Regionali

1. Le CNA Regionali, come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale, sono il livello confederale regionale del sistema CNA.
2. Le CNA Regionali assicurano la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione di riferimento.
3. La Direzione Nazionale della CNA valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Regionali con i principi generali dello statuto della CNA e ne delibera l'accettazione.

C) Scopi e compiti della CNA Sardegna

1. La CNA Sardegna:
 - a. rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della Regione e presso le istituzioni regionali;
 - b. elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula con il concorso delle Unioni presenti nel territorio e delle loro articolazioni dei Mestieri, contratti ed accordi sindacali;

- c. elabora le proposte legislative da avanzare alle Regioni;
 - d. opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
 - e. attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione;
 - f. stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
2. D'intesa con le CNA Territoriali della Regione, CNA Sardegna svolge le funzioni di:
- a. assistere, promuovere e coordinare la fusione tra CNA Territoriali per la costituzione di CNA tra più unità di primo livello, al fine di una maggiore tutela degli interessi delle imprese associate nei rapporti con le istituzioni.
 - b. assistere, promuovere e coordinare la integrazione di strutture e dei servizi, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate anche mediante la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
 - c. gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali;
 - d. controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Territoriali su delega della Direzione Nazionale, nei limiti delle norme contenute nel presente statuto, anche mediante ricorso al Collegio Regionale dei Garanti.
3. CNA Sardegna, d'intesa con le rispettive CNA Territoriali, opera per l'organizzazione delle Unioni Regionali, di CNA Professioni e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e concorda l'organizzazione di CNA Pensionati.

C) La CNA Nazionale

1. La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA.
2. La CNA Nazionale usa la seguente denominazione: "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo di cui al successivo art. 29.
3. La CNA Nazionale:
 - a. rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;
 - b. rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
 - c. opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
 - d. agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;

- e. promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
 - f. stabilisce gli ambiti di rappresentanza dei Mestieri delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
 - g. valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitili dal presente Statuto;
 - h. è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
 - i. è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
 - j. cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
 - k. detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
4. La CNA Nazionale opera per l'organizzazione dei Mestieri e delle Unioni CNA, stabilendo le articolazioni dei Mestieri per ciascuna Unione, indicate all'interno del regolamento attuativo dello statuto, di CNA Professioni e CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, stabilendo le risorse da impegnare per le stesse.
5. La CNA Nazionale mette a disposizione del sistema:
- Il patrimonio delle conoscenze tecnico-scientifiche, studi e analisi, del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale, con le procedure tecnico-operative connesse ed i relativi manuali operativi.
 - Il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate (know-how) derivanti da esperienze e da prove eseguite.
 - Bilancio Sociale.
 - Report annuale sui risultati ottenuti per le imprese.
 - Comunicazioni informative di sistema.
 - Comunicazioni sulle azioni della rappresentanza.
- In materia di trattamento dei dati personali i livelli confederali e le articolazioni del sistema si attengono alle indicazioni rese da CNA Nazionale, unico titolare del trattamento per le attività di tesseramento nazionale e rese da CNA Pensionati, unico titolare del trattamento per quanto riguarda l'adesione alla medesima articolazione. In caso di tesseramento/adesione diverso da quello relativo alle convenzioni nazionali stipulate con gli enti preposti, vanno seguite le prescrizioni assunte da CNA Nazionale e CNA Pensionati.
- Inoltre CNA Nazionale mette a disposizione del sistema:
- Assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing.
 - Servizi in termini di progettazione, allestimento e formazione, garantendo corsi di formazione iniziale e di aggiornamento.
 - Modulistica (carta intestata, buste, biglietti da visita), nonché stampati e manualistiche varie.
 - Materiale afferente alla comunicazione di sistema.
 - Provvede a predisporre campagne sui vari tipi di media ed al tempo stesso fornisce l'accesso per la gestione dei clienti / soci all'interno del software che gestisce il Sistema Informativo Dati CNA Nazionale.
- Un patrimonio INFORMATIVO che è segreto, sostanziale, e individuato come "Materiale di Sistema".

ART. 6 - Le articolazioni del Sistema CNA Sardegna

A) I Mestieri e le loro Unioni

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.
2. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.
3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituite nuovi Mestieri, nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, sul solo livello regionale da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento regionale.
5. Ciascuna articolazione di Mestiere Regionale, se costituita, concorre a costituire gli organi dell'Unione di appartenenza.
6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Regionali e Nazionale.
7. I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
8. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente coordinatore di ciascuna Unione Regionale è membro di diritto dell'Assemblea Regionale della CNA e della Direzione Regionale della CNA, nonché dell'Assemblea e della Direzione territoriale di appartenenza.
9. Il Presidente Regionale della CNA, con delibera della propria presidenza, delega di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:
 - a. Rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
 - b. Rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;
 - c. Elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
 - d. Elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - e. Dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.
10. Nel caso il Presidente Regionale CNA non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione Regionale.
11. Il Presidente della CNA Regionale, con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione al corrispondente livello.

12. I Mestieri e le Unioni Regionali non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente Regionale CNA il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
13. I Mestieri per il tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Regionale, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA Regionale impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

L'assunzione di iniziative o determinazioni che abbiano rilevanza e/o intersechino interessi confederali debbono essere concertate con la Presidenza Regionale CNA.

Nel settore dell'autotrasporto i casi di fermo non unitari devono essere concertati con la Presidenza Regionale CNA.

14. Il regolamento attuativo dello statuto regionale disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I Raggruppamenti di Interesse

1. La CNA Sardegna promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera della Direzione regionale CNA, nel solo livello Regionale, tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse Regionale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione Regionale della CNA, nonché dell'Assemblea e della Direzione territoriale di riferimento.
4. La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di costituzione ed organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse.

C) CNA PROFESSIONI

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
3. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni "CNA...Professionisti" e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
4. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.

5. Gli organi di CNA Professioni a livello regionale sono:
 - a. il Consiglio;
 - b. la Presidenza;
 - c. il Presidente.Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.
6. Il Consiglio, la cui composizione e il numero dei membri è definito da apposita delibera della Direzione regionale CNA, è costituito dai professionisti aderenti a CNA Professioni purché soci CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche di livello regionale. Il Consiglio Regionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.
7. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.
8. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione Regionale CNA nonché dell'Assemblea e della Direzione territoriale di appartenenza. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
9. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Regionale CNA.
10. il Presidente della CNA Regionale delega, di norma, a CNA Professioni ed al suo Presidente di:
 - a. rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
 - b. rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
 - c. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa della Direzione Regionale CNA;
 - d. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.
11. Nel caso il Presidente Regionale CNA non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Regionale.
12. Il Presidente della CNA Regionale, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente Regionale di CNA Professioni.
13. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo alla CNA regionale, secondo le previsioni del presente statuto.

14. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Regionale, su proposta della Presidenza Regionale, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi, previo assenso della Direzione Regionale CNA.

D) CNA PENSIONATI

1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA regionale.
3. Il Presidente regionale di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA Regionale, nonché dell'Assemblea e della Direzione territoriale di appartenenza.

TITOLO III IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 7 - Adesione al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
2. Gli associati al sistema CNA debbono:
 - a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Territoriale di riferimento;
 - b. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
 - c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
 - d. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA, ECIPA Sardegna, EPASA-ITACO, Cittadini e Imprese, Impresa Sensibile ONLUS, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi; come previsto dall'articolo 3 e disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.
 - e. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

3. I diritti degli associati CNA:

- a. ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
 - b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
 - c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
 - d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
 - e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
 - f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.
4. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

Ogni CNA territoriale attiva il circuito a favore dei familiari degli imprenditori, per le persone in genere, in qualità di soci sostenitori, denominato CNA Cittadini e si impegna a gestire lo stesso attraverso il Sistema Informativo Dati CNA Nazionale.

Ogni CNA Territoriale utilizza le apposite APP predisposte e realizzate, o eventualmente individuate, per la gestione del progetto da CNA Nazionale.

ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

1. Per fare parte del sistema CNA, la CNA Gallura con il presente Statuto attua e soddisfa tutti i requisiti stabiliti dallo Statuto Nazionale e Regionale, in particolare per quanto attiene a:
 - a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9;
 - b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici, imprenditori e professionisti iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, coadiuvanti delle imprese familiari

regolarmente iscritti, pensionati iscritti a CNA Pensionati;

- c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d. l'obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
- f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; un solo Mestiere, una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g. adozione del codice etico, del regolamento di uso del marchio, del regolamento attività CNA Audit, della CNA Social Media Policy, e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi, provvedere alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività di CNA Audit;
- i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k. il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- m. la costituzione di CNA Pensionati ai previsti livelli confederali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale, come indicato nel regolamento d'uso del marchio;
- o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni

in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;

- p. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

2. Gli statuti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali debbono contenere tutte le altre previsioni che lo Statuto Nazionale afferma come obbligatorie.

TITOLO IV GLI ORGANI TERRITORIALI DELLA CNA GALLURA

ART. 9 - Composizione degli organi territoriale della CNA GALLURA

1. Gli organi territoriali della CNA Gallura, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio Territoriale dei Garanti), sono composti da imprenditrici, imprenditori e professionisti iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società, forme associate e coadiuvanti di imprese familiari regolarmente iscritti alla CNA.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori di società esterne costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
3. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
4. È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

ART. 10 - Gli organi della CNA Gallura

1. Gli Organi della CNA Territoriale Gallura sono:
 - l'Assemblea;
 - la Direzione;
 - la Presidenza;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Garanti.
2. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:
 - a. non è ammesso il principio di cooptazione;
 - b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri

decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente, alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;

- c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d. in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, per il livello territoriale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Territoriale;
- e. nelle assemblee territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero il Mestiere o l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 11 - L'Assemblea: durata e composizione

1. L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti a CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.
2. Sono membri dell'Assemblea:
 - a. il Presidente in carica e quello uscente, i presidenti di Enti di emanazione, titolari di imprese regolarmente associate;
 - b. un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni 4 anni, secondo le modalità previste dal regolamento territoriale,
 - c. I Presidenti di Unione, di Mestiere, di raggruppamento di interesse di livello regionale espressi dall'Associazione territoriale Gallura
3. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea, i coadiuvanti delle imprese familiari. Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.
4. I Presidenti di cui alle lettere a), e c) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

ART. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Gallura
2. L'Assemblea:
 - a. stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;

- b. esamina l'andamento della CNA Gallura e delle strutture collegate;
 - c. approva annualmente il bilancio consuntivo della CNA Gallura proposto dalla Direzione;
 - d. delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
 - e. approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti.
3. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore.
 4. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. Se nella seconda convocazione si rileva la mancanza del numero legale, la Presidenza provvede ad inviare una terza convocazione dell'assemblea che assume valide decisioni con il 50% più uno dei presenti.
5. L'Assemblea Elettiva viene convocata ogni 4 anni per:
 - eleggere la Direzione Territoriale;
 - eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti,
 - nominare il Segretario territoriale;
 - eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore unico;
 - eleggere, stabilendone i compensi, i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine, il regolamento ne disciplinerà modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il sistema CNA.
 6. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, di Vicepresidenti, la nomina del Segretario o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.
 7. L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 13 - La Direzione: durata e composizione; poteri e compiti

1. La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA, i professionisti iscritti alla CNA, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme

associate iscritte alla CNA, coadiuvanti di imprese familiari regolarmente iscritte alla Cna secondo modalità stabilite dal Regolamento Territoriale. Potranno altresì partecipare alla direzione i soci sostenitori senza diritto di voto.

2. Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti delle Unioni e dei Mestieri, di CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse, di CNA Professioni di livello regionale nel caso siano espressione dell'Associazione Territoriale Cna Gallura. Sono altresì membri i Presidenti di Enti o Società di emanazione della CNA Gallura.

3. La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. La Direzione ha il compito di:
 - a. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA stabilite dall'Assemblea;
 - b. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario Territoriale;
 - c. deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
 - d. deliberare la costituzione e/o la soppressione di sedi operative secondarie in altri comuni del territorio;
 - e. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
 - f. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA Gallura;
 - g. esercitare direttamente il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del sistema della CNA Gallura;
 - h. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza da parte delle articolazioni confederali del sistema CNA del presente statuto, del regolamento e del codice etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti;
 - i. deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante, le altre organizzazioni del sistema CNA Gallura. aventi per statuto rilevanza esterna specificandone i motivi e nominando i commissari;
 - j. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
 - k. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;

- l. dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - m. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
 - n. presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
 - o. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
 - p. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
 - q. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Gallura
 - r. approvare il regolamento che definisce e regola le modalità di costituzione delle candidature, i criteri per la composizione degli organi della CNA Territoriale in occasione delle Assemblee elettive quadriennali.
 - s. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;
 - t.
5. La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.
6. La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti i), l) m).

ART. 14 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

1. La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario Territoriale.
2. La Presidenza:
 - a. promuove l'attività politica della CNA;
 - b. ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
 - c. adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario Territoriale, il Piano Strategico poliennale della CNA della CNA Gallura;
 - d. verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
 - e. convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;

- f. può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- g. in caso di mancata presentazione agli organi preposti all'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dai rispettivi statuti, la Presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello confederale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo. In difetto nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all'approvazione dell'organo statutario competente
- h. decidere sulle domande di partenariato, aggregazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari, previa comunicazione alla Direzione Nazionale CNA.
- i. deliberare su proposta del Segretario, l'articolazione della CNA territoriale lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA territoriale, nonché le assunzioni e i licenziamenti dei funzionari dirigenti;
- j. esercitare il controllo sull'attività e ed i risultati degli enti promossi o partecipati direttamente e/o indirettamente, dalla CNA Gallura
- k. esercita tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione Territoriale ed all'Assemblea Territoriale.
- l. In caso di mancata nomina, sostituzione o decadenza dei membri dei Collegi dei Garanti o dei Collegi dei Revisori da parte dei degli organismi, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea elettiva o straordinaria ed eleggere i membri degli organi;

ART. 15 - Il Presidente Territoriale

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA Gallura Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
2. Il Presidente Territoriale:
 - a. ha la rappresentanza politica della Confederazione;
 - b. ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Gallura;
 - c. rappresenta la sintesi del sistema CNA, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;

- d. presiede gli Organi ed è il rappresentante legale della CNA Gallura a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - e. ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statuari;
 - f. può conferire deleghe, con delibera della Presidenza Territoriale, per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti di Mestiere e ai Presidenti Coordinatori delle Unioni Territoriali CNA e di CNA Professioni, se costituite;
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.
 4. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 16 - Presidenza onoraria

1. L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA Gallura a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente del rispettivo livello confederale.
2. Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.
3. Il regolamento disciplinerà la durata della carica le modalità di elezione.

ART. 17 - Il Segretario Territoriale

1. Il Segretario Territoriale viene nominato dalla Assemblea.
2. Il Segretario Territoriale:
 - a. è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Gallura e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
 - b. propone alla Presidenza Territoriale il Piano Strategico poliennale della CNA Gallura;
 - c. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Gallura e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - d. propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e funzioni di attività confederali e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari e dirigenti;
 - e. stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone alla Presidenza l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti e dei funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;

- f. partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Gallura;
 - g. coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche.
3. Il regolamento attuativo dello statuto, nei vari livelli, può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di segretario o direttore.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Gallura. La previsione del collegio è obbligatoria in tutti i livelli ed articolazioni del sistema.
3. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.
4. Qualora la situazione economica e finanziaria, sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati l'Assemblea può prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

ART. 19 -Il Collegio Territoriale dei Garanti

1. Il Collegio Territoriale dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.
2. Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della CNA all'unanimità; rimane in carica per quattro anni.
3. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide qualunque controversia che insorga in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi della CNA Gallura; esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA Gallura.
4. Esso dichiara, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione Territoriale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione. Per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.
5. La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal

Collegio dei Garanti Territoriale di appartenenza, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Regionale o Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.

6. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.
7. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutte le articolazioni componenti il sistema CNA

ART. 20 - Cumulo delle cariche

1. Si rinvia al regolamento interno della CNA la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

TITOLO V AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

ART. 21 - Fondo comune

1. Il Fondo comune della CNA Gallura è costituito dalle quote associative annuali versate dai suoi soci aderenti, detratte le spese di gestione, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.
2. La Direzione della CNA Gallura ha facoltà di decidere l'entità delle quote tessera spettanti alla CNA Territoriale.
3. In caso di scioglimento della CNA, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.

ART. 22 - Autonomia finanziaria

1. Ogni livello confederale CNA ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
2. Ciascun livello confederale è dotato di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.
3. I creditori delle CNA Territoriali e della CNA Regionale possono far valere i propri diritti solo sul rispettivo fondo comune di ciascun ambito associativo.

ART. 23 – Bilanci

1. Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi

che preventivi. La CNA Gallura adotta uno schema unico di bilancio in tutte le sue articolazioni.

2. Il bilancio preventivo della CNA deve essere approvato entro il mese di febbraio di ciascun anno.
3. Il bilancio consuntivo della CNA deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il monitoraggio, la verifica ed il controllo dei bilanci nelle CNA Territoriali e Regionali sono disciplinati da apposito capitolo del regolamento, Articolo 20 CNA Audit, attuativo dello statuto, lo stesso deve essere recepito nei singoli statuti e regolamenti dei soggetti costituenti il sistema.
4. Le articolazioni del sistema confederale CNA perseguono l'obiettivo del pareggio di bilancio.
5. Nell'ambito di ciascun bilancio, quando richiesto, l'articolazione territoriale o regionale deve produrre un bilancio consolidato, debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.
6. I bilanci consuntivi sono approvati previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore Unico, che ad essi deve allegare la propria relazione.

ART.24 – Piano Strategico

1. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è lo strumento fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
2. CNA Gallura è tenuta ad adottare il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene a ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA.

TITOLO VI RAPPORTO ASSOCIATIVO NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'

ART. 25 - Rapporto associativo

1. Tutte le articolazioni componenti il sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, così come previsto dal successivo art. 29, seguito dalla relativa denominazione (p.e. CNA Roma, CNA Umbria, CNA Firenze, CNA Piemonte Nord; CNA Lazio, CNA Costruzioni).

La CNA Gallura ha durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento previsti dall'Assemblea, con i poteri stabiliti dall'articolo 30 del presente Statuto.

La revoca dell'adesione al Sistema CNA Nazionale deve essere deliberata da almeno due terzi degli associati con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

2. Tutti i soggetti che costituiscono il sistema CNA aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dal successivo art. 30 del presente statuto.
3. Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il sistema CNA debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

4. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

Su delega specifica della Direzione Nazionale CNA, la Direzione Regionale può decidere il commissariamento delle CNA Associazioni Territoriali con effetto immediato, salvo essere impugnato, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera, innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

5. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
6. Il Codice Etico della CNA deve essere recepito in tutti gli statuti dei soggetti del Sistema CNA, ed è comunque obbligatorio per tutti gli associati ed i dipendenti del sistema stesso.

ART. 26 – Incompatibilità

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente Coordinatore Unione, di Presidente Territoriale di Articolazione di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
2. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
3. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.
4. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Territoriale.
5. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
6. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.
7. Gli statuti dei livelli confederali del sistema CNA, di CNA Pensionati Nazionale e di CNA FITA Nazionale, nonché quelli di "CNA professionisti", debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale.

TITOLO VII ENTI CONFEDERALI

ART. 27- Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA ITACO)

1. L'EPASA ITACO (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), promosso dalla CNA e legalmente riconosciuto, opera per assistere in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.
2. L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.
3. EPASA ITACO, conformemente alle previsioni di cui alla L. 152/ 2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.
4. Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.

ART. 28 – FONDAZIONE ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese

1. La Fondazione ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l' Artigianato e le Piccole Imprese, promossa dalla CNA, ha lo scopo di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.
2. D'intesa con CNA Sardegna, la Fondazione promuove la costituzione - e ne coordina l'attività – di autonomi Enti regionali di Istruzione per l'Artigianato e la Piccola Impresa, con sede in Cagliari.
3. La Direzione Regionale della CNA nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto di ECIPA Sardegna, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Generale, i componenti il Collegio dei Revisori dell'Ente medesimo.
4. La Direzione Regionale della CNA approva lo Statuto di ECIPA Sardegna e decide in merito ad eventuali modifiche dello stesso.
5. ECIPA Sardegna, ha propria autonomia economica, finanziaria e patrimoniale. Le sue entrate sono costituite da contributi erogati direttamente dalla CNA Nazionale, Regionale e Territoriale e da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, nonché da lasciti ed altre somme a qualsiasi titolo acquisite.

ART. 29 - Logotipo e simbolo

1. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della CNA Associazione Territoriale Gallura è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.
2. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.
3. Il regolamento attuativo dello statuto Nazionale disciplina in merito ad azioni e sanzioni per comportamenti e forme di comunicazione individuate e riconosciute come "non di sistema".

ART. 30 - Scioglimento della Confederazione

1. Lo scioglimento della CNA Territoriale Gallura può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quarti dei soci presenti.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

ART. 31- Entrata in vigore dello Statuto

1. Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione e si integrano con il Regolamento Regionale e con l'eventuale Regolamento Territoriale che ne costituiscono parte integrante e stabiliscono norme di carattere cogente. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione Territoriale della CNA Gallura dovrà approvare il regolamento Territoriale.

ART. 32 - Rinvio legislativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia

ART. 33 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

1. Il presente Statuto della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, denominata CNA Gallura, approvato dall'Assemblea del 05/06/2021 abroga ogni precedente simile normativa.
2. L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea Territoriale, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

